

3 2799 26/09/2022

0,00 **TNT22L002799000AA**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT



ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA E BRIANZA OdV

Codice Fiscale 94545710157
MONZA, Via Guerrazzi, 36

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Settembre, alle ore 16.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **"Alzheimer Monza e Brianza OdV"** alle ore 16.30 in Via Molise n. 13 si è riunita in videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazioni Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D.

Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano collegati in videoconferenza n. 38 soci:

Confalonieri, Garavaglia, Guerra, Robbi, Di Stefano, Brusatti, Milia, Lombardi, Gigliotti, Bullo, Bonaita, Frasca, Feder Folcia, Rossi L, Freni, Colombo G., Rossi A, Pisacane, Gomarasca, Motta, Antonioli, Grassi, Cuscinà; Librandi, Paccaduscio, Scalmana, Mariani, Cuomo, Romeo, Pristerà, Bedin, Pinardi, Albanese, Pirovano, Tessuti, Corrada. Boccolieri A, Boccolieri G.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Signora Boccolieri Giovanna, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la Signora Boccolieri Alfonsina quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs.

03 luglio 2017 n. 2017)



Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di integrare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sulla necessità di integrarlo con l'indicazione dei riferimenti normativi per poter procedere alla trasmigrazione nel RUNTS..

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva le variazioni da apporre allo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato (Allegato "A").

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto.

Alle ore 18.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Alfonso Boccoleri



Il Presidente

Antonio Boccoleri

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 26 SET 2022
al N. 2799 Serie 3
Esatti € *buone*

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Ffongia
L'ADDETTO
Marco Michele Santori



Allegato "A" del verbale di assemblea ordinaria del 22.09.2022

STATUTO

ART. 1

1.1 E' costituita con sede in Monza, Via Guerrazzi, n. 36, una Associazione senza fini di lucro

denominata:

"ALZHEIMER MONZA E BRIANZA OdV"

1.2 L'associazione, che ha la durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

1.3 L'Associazione, nello statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati nel Dlgs. 117/2017

ART. 2

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- b) stimolare la ricerca e, per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato

ART. 3

3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità con l'art.5 della L.117/2017:

- a) promuove una continua diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico

descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o le istituzioni; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi all'evoluzione della malattia;

e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;

f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi ecc.. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;

g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;

h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;

i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e dalle loro famiglie.

ART. 4 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

4.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai versamenti dei soci fondatori;

b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi associativi;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altro;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

ART. 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo sarà esaminato dal Collegio dei revisori dei Conti che riferirà all'Assemblea.

ART. 6 SOCI

6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e del Regolamento e l'impegni di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di

mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni
- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa
- esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

In caso di opposizione del socio, deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 7

7.1 I soci si distinguono in:

- a) socio ordinario, simpatizzanti, benemeriti, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualche modo interessato agli scopi che l'associazione si propone di perseguire che versi un a delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- b) soci sostenitori: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che sostenga finanziariamente l'Associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
- c) soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo della attività dell'Associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

8.1 L' entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

9.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente statuto;

9.2 I Soci dell'associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente statuto e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente statuto;
- b) attenersi alle delibere dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono,
- c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.3 Le prestazioni effettuate dagli associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Comitato Esecutivo

d) Presidente Onorario

e) Presidente

f) Vicepresidente

g) Comitato Scientifico

h) Comitato degli amici

i) Collegio dei revisori dei Conti

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non possono ricoprire cariche e/o essere soci coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione.

ART. 11. ASSEMBLEA GENERALE

11.1 l'assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

11.2 Il Godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito da delega scritta

Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci.

ART. 12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Monza.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, purchè nella Regione Lombardia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 13

13.1 L'assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
- 3) sul rendiconto consuntivo
- 4) sul bilancio preventivo
- 5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

13.2 L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto Sociale

- 2) sulla fusione con altre Associazioni o Enti;
- 3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- 4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad associazioni od Enti aventi finalità uguali o affini

ART. 14

14.1 Per le validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei soci aventi diritto.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

14.3 l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (art. 21 Codice Civile).

ART. 15

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria.

Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci.

Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina definitiva.

Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla Convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, Vicepresidente e il Tesoriere.

Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio.

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere.

Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente anche da non Consiglieri - su determinati argomenti attribuendogli compiti istruttori e referenti.

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'ente nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione del rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

ART. 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intendono automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai membri dell'organo almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i revisori dei conti, senza diritto

di voto; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio Direttivo.

17.5 Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 18

18.1 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

ART. 19 REVISORI DEI CONTI

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta all'anno ed è composto di tre membri anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica un anno.

ART. 20 COMITATO SCIENTIFICO

20.1 L'assemblea può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 a 15 membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al proseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

ART. 21 COMITATO DEGLI AMICI

21.1 L'assemblea può nominare un Comitato degli amici, composto da un numero di membri predeterminato di volta in volta dall'Assemblea stessa, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti.

Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

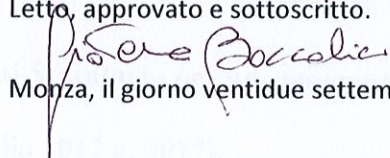
ART. 22 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 23

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di organizzazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.


Monza, il giorno ventidue settembre 2022